

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE, A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA BASSA BRESCIANA CENTRALE E PRIORITARIAMENTE PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, CON CONSEGUENTE STIPULA DI PATTI DI ACCREDITAMENTO

ALLEGATO A **CAPITOLATO TECNICO**

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 1. Oggetto

La povertà è un fenomeno complesso ed ha origine e sviluppo rispetto ad altre dimensioni della vita delle persone, tra cui in primo luogo la dimensione familiare. La povertà spesso trae origine da situazioni familiari complesse e fragili e in molti casi produce problematiche sulla vita familiare, sulle relazioni di coppia, sulla gestione delle responsabilità genitoriali e sulla cura educativa dei minori.

Per tali ragioni, la presente procedura di accreditamento ha per oggetto l'attivazione di interventi progetti diretti a orientare le famiglie nei processi relazionali, a sostenere le funzioni genitoriali e coniugali, ad aumentare le competenze genitoriali e prevenire situazioni di difficoltà nel contesto familiare, a riattivare la comunicazione tra i coniugi o tra genitori ed il figlio nelle situazioni di disgregazione familiare, a seguito di separazione. Il servizio comprende sia interventi di orientamento e ascolto, sia servizi di consulenza a carattere preventivo per la gestione di conflitti in coppie non separate al fine di promuovere benessere familiare, genitoriale e minorile, sia interventi di accompagnamento nella gestione del conflitto per garantire il benessere delle persone coinvolte. Gli interventi sono svolti da esperti e professionisti con competenze psicologiche, psichiatriche, pedagogiche e da parte di mediatori familiari e esperti legali.

Art. 2. Principi generali e finalità

L'affidamento della gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato è ispirato ai seguenti principi:

- a) qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti,
- b) qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale - Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

Art. 3. Beneficiari del Servizio

Le prestazioni di cui alla presente procedura sono rivolte a cittadini residenti nei Comuni afferenti all'Ambito distrettuale della Bassa Bresciana Centrale.

In via prioritaria, gli interventi sono rivolti ai soggetti titolari del Reddito di Cittadinanza di cui al DL 4/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 28 marzo 2019, nell'ambito del relativo Patto di inclusione sociale e sono volte al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e a favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti a rischio di emarginazione. I principali beneficiari delle prestazioni sono indicati all'art. 2 del citato Decreto Legge. Per tali beneficiari, gli interventi erogati sono coperti dalle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, come determinato dall'Assemblea dei Sindaci. Gli interventi qui previsti si

collocano nell'ambito di un catalogo di prestazioni, che contengono gli interventi previsti dall'art. 7 del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Possono richiedere il servizio e ricevere le prestazioni qui previste i soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni o al servizio tutela minori, per i quali è stato predisposto un progetto di inclusione analogo a quello previsto per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. In tal caso, gli interventi sono coperti tramite altre risorse dei Comuni di residenza dei beneficiari e da altre risorse programmate dall'Assemblea dei Sindaci per il medesimo tipo di interventi, a valere su fondi nazionali o regionali.

Art. 4. Modalità di stipulazione del patto di accreditamento e oneri a carico degli Operatori economici

Il patto di accreditamento, di cui all'art. 10 dell'Avviso Pubblico, è stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Il patto di accreditamento ha validità pluriennale. Ai fini della sua efficacia è necessario che ogni anno, gli operatori economici procedano alla presentazione di idonea autocertificazione sul possesso e sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché sul perdurare delle coperture assicurative eventualmente richieste per ogni singola prestazione prevista in catalogo.

I citati adempimenti costituiscono presupposto essenziale ai fini dell'emissione di Ordinativi di Servizio a favore degli operatori economici individuati dai cittadini.

Capo 2 – ELEMENTI QUALITATIVI E CATALOGO DELLE PRESTAZIONI

Art. 5. Catalogo degli interventi da accreditare

Gli interventi qui previsti si collocano nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 7 del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, che disciplina quali servizi i Comuni in forma singola o associata possono prevedere tramite le risorse assegnate dalla Quota Servizi del Fondo Povertà nazionale.

Le risorse indicate a copertura delle prestazioni qui di seguito indicate sono stanziare all'interno del Piano Locale di Contrasto alla Povertà. In caso di interventi a favore di nuclei non percettori del Reddito di cittadinanza, gli oneri connessi dovranno essere coperti da altre risorse eventualmente determinate dall'Assemblea dei Sindaci o da risorse dirette del Comune di residenza del nucleo beneficiario.

Le prestazioni e i sostegni a supporto dei progetti di inclusione sociale, prioritariamente programmati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni dell'ambito distrettuale della Bassa Bresciana Centrale, sono attivati mediante ordinativi di servizio (voucher) che permette di acquistare le prestazioni di seguito indicate presso fornitori accreditati, nei limiti dei budget indicati dal successivo articolo 3.

Art. 6 – Beneficiari

I beneficiari dei servizi attivati sono i cittadini residenti nei Comuni della Bassa Bresciana Centrale che sono percettori del Reddito di Cittadinanza, ai sensi del D.L. 4/2019.

Possono accedere ai servizi qui descritti anche altri cittadini non percettori del Reddito di Cittadinanza, a condizione che le risorse a copertura del Voucher servizio siano stanziare dai Comuni o da altre misure deliberate dall'Assemblea dei Sindaci nella programmazione annuale.

Art. 7 – Descrizione e tipologie di intervento

Il soggetto accreditato deve realizzare i seguenti interventi:

- A. **Segretariato sociale, orientamento, counseling:** incontri (anche preliminari alla sottoscrizione del patto personalizzato con i beneficiari) finalizzati all'accoglienza del bisogno del nucleo familiare nel suo complesso e all'orientamento psico-pedagogico verso i percorsi di supporto più adeguati al fine di costruire percorsi di sostegno strutturati e/o di operare una corretta operazione di filtro dei bisogni, indirizzando l'utenza verso servizi territoriali competenti presenti sul territorio (approccio di rete).

- B. **Partecipazione all'Equipe multidisciplinare:** uno o più incontri di equipe promossa dal Servizio sociale competente al fine di realizzare l'analisi multiprofessionale del bisogno e delle risorse del nucleo familiare e per la progettazione del Patto di inclusione sociale.
- C. **Consulenza e sostegno alla coppia e alla genitorialità:** azioni di sostegno ai genitori che manifestano difficoltà nella gestione della relazione con il figlio e gestione del conflitto; interventi diretti al superamento di fasi particolarmente critiche del ciclo di vita familiare.
- D. **Mediazione familiare:** interventi diretti alla elaborazione ed alla risoluzione dei conflitti attraverso la mediazione di un terzo attore "imparziale". Le azioni di mediazione familiare sono dirette alla risoluzione dei conflitti della coppia ed intrafamiliare.
- E. **Gruppi di parola per bambini e adolescenti:** cicli di incontri di piccolo gruppo (massimo 6 minori) finalizzati all'elaborazione della relazione in caso di separazione e conflittualità genitoriale. Ai primi tre incontri partecipano i minori, il quarto è invece aperto anche agli adulti.
- F. **Parent Training:** ciclo di incontri per il supporto psicoeducativo rivolto ai genitori per migliorare le relazioni con i propri figli affetti da difficoltà funzionali di vario tipo e affrontare efficacemente i problemi educativi.
- G. **Gruppo di auto-aiuto per genitori:** incontri rivolti ai genitori allo scopo di favorire un processo di auto-mutuo aiuto, tramite confronto in gruppo, e sviluppare competenze e relazioni funzionali a supportare la genitorialità.
- H. **Relazione tecnica sul caso:** produzione di una relazione relativa al caso seguito, allo scopo di documentare il processo di supporto e i cambiamenti evidenziati, ad uso dei servizi inianti, dei servizi specialistici, dei tribunali.

Art. 8 – Valore economico degli ordinativi di servizio (voucher)

Al beneficiario può essere assegnato uno o più voucher individuali e/o di voucher di gruppo, con differenti valori economici da corrispondere all'ente accreditato che svolge il servizio, in base all'intensità del bisogno, rilevata anche dall'analisi preliminare e/o multidisciplinare effettuata dal servizio sociale.

Tipologia di voucher	Descrizione di intervento	Valore economico
Voucher Segretariato sociale, orientamento, counseling	Incontri finalizzati all'ascolto e definizione dei bisogni che sottendono al disagio familiare, al fine di costruire percorsi di sostegno strutturati e/o di operare una corretta operazione di filtro dei bisogni, indirizzando l'utenza verso servizi territoriali competenti presenti sul territorio (approccio di rete). Possono essere anche preliminari alla stipula di un Patto di inclusione (pacchetto da 12 ore)	480 euro
Voucher Equipe multidimensionale	Partecipazione ad incontri di equipe per l'analisi multidisciplinare e definizione del patto di inclusione sociale	240 euro (forfait per ogni Patto di inclusione)
Voucher Mediazione familiare	Intervento di accompagnamento ad accordi di separazione in un contesto che favorisce la comunicazione e il confronto, attenui il conflitto e permetta di trovare un punto di incontro tra le coppie e i genitori, comprensiva anche di eventuale consulenza legale (pacchetto da 20 ore)	800 euro per ogni nucleo familiare seguito

Voucher per Consulenza familiare di coppia, oppure singola	Interventi di supporto psicologico, psico-pedagogico, terapeutico, logopedico, finalizzati ad accompagnare il nucleo nell'affrontare i problemi rilevati (pacchetto da 25 ore)	1.000 euro per ogni nucleo familiare seguito
Voucher Gruppi di parola per minori	Percorso di 4 incontri di piccolo gruppo (4-6 minori) rivolti a bambini o adolescenti (tra i 6 e i 16 anni di età) accomunati dall'esperienza della separazione dei genitori, già avvenuta o in corso (pacchetto da 12 ore)	120 euro per ogni minore partecipante al Gruppo
Voucher per Parent Training	Percorsi rivolti a genitori che presentano difficoltà nella gestione di alcuni comportamenti dei figli e necessitano perciò di un supporto mirato per individuare e agire coerentemente strategie educative efficaci, volto a definire modalità pratiche e concrete di azione (pacchetto da 20 ore)	800 euro
Voucher per Gruppo Aiuto aiuto tra Genitori	Percorsi di piccolo gruppo (4-8 persone) rivolti a genitori (pacchetto da 10 ore)	100 euro per ogni partecipanti al Gruppo
Voucher per Relazione tecnica	Elaborazione relazione tecnica sul caso, ad uso del servizio sociale e di altri enti coinvolti.	120 euro (forfait)

I valori economici indicati si intendono IVA esclusa se dovuta, in riferimento all'applicazione dell'art. 10 comma 1, n. 18, del DPR 633/72.

I voucher possono essere ripetuti per un massimo di n. 2 volte per ogni nucleo familiare, salvo esigenze particolari e motivate dal Servizio sociale.

Le ore indicate nelle diverse tipologie di voucher sono da considerarsi come massime e comprendono sia l'attività diretta con i nuclei familiari beneficiari sia l'attività segreteria, coordinamento e i tempi di spostamento.

Di norma gli incontri si svolgono in una sede messa a disposizione dal Comune di residenza del nucleo beneficiario. L'Operatore accreditato può mettere a disposizione proprie sedi in cui, in accordo con il nucleo familiare e con il servizio sociale, possono essere svolti gli incontri programmati.

Art. 9 – Budget indicativi assegnati alle misure previste

Per l'assegnazione dei voucher da assegnare all'erogazione delle misure previste, sono determinati in via indicativa e preliminare le seguenti risorse per la prima annualità (indicativamente da aprile a dicembre 2020) e in ogni caso fino ad esaurimento delle stesse:

Servizio	Risorse assegnate	Fonte di copertura
A. Servizi di orientamento, consulenza e mediazione familiare	€ 75.000	Fondo Piano Povertà

I valori indicati sono suscettibili di variazione in base all'effettivo utilizzo delle diverse tipologie di servizi, che verrà monitorato dall'Ente procedente. Il tutto in coerenza con gli effettivi trasferimenti ministeriali per la realizzazione degli interventi, e con eventuali specifici appostamenti nel bilancio dell'Aziende procedente per la gestione di specifici progetti di inclusione, anche aventi carattere innovativo.

Per le annualità successive alla prima, anche in base ai successivi Decreti ministeriali di assegnazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà e del Fondo Nazionale Politiche Sociali, i budget assegnati saranno deliberati dall'Assemblea dei Sindaci e si intenderanno ad integrazione delle risorse sopra indicate.

Art. 10 - Rapporti tra ente ordinante, cittadino ed operatore economico accreditato

I servizi sociali dei Comuni afferenti all'Ambito distrettuale, anche in seguito ad incontri di Equipe multidisciplinare, in base al bisogno rilevato e alla condizioni del cittadini richiedente, nell'ambito del più complessivo piano di intervento a favore del nucleo familiare (Patto di inclusione sociale nel caso di beneficiario del Reddito di Cittadinanza) determinerà il valore del "Voucher di servizio". Lo stesso fornirà all'utente e/o ai suoi familiari ogni indicazione in merito ai soggetti accreditati che hanno sottoscritto il patto di accreditamento affinché possano scegliere tra questi il proprio fornitore.

Il soggetto accreditato scelto dal cittadino dovrà rendersi disponibile ad un incontro di equipe per la definizione di dettaglio dell'intervento, senza previsione di oneri aggiuntivi, anche ai fini di una condivisione dei contenuti di ogni singolo ordinativo di servizio. I Fornitori accreditati si impegnano ad avviare gli interventi di norma entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del cittadino, salvo casi di particolare urgenza, per i quali potranno essere concordati con gli enti accreditati tempi di attivazione inferiori.

L'attuazione del Piano di intervento personalizzato è affidata ai soggetti accreditati per quanto di loro competenza, i quali potranno provvedere anche con correttivi necessari a rendere efficace l'intervento, nel rispetto del budget assegnato e degli obiettivi previsti dal progetto affidato, e comunicandoli al servizio sociale dell'ente locale coinvolto, dopo aver acquisito il consenso del fruitore e/o dei suoi familiari.

Art. 11 - Condizioni di esecuzione

I soggetti interessati all'accreditamento dovranno garantire quanto di seguito indicato:

- Attivazione di un servizio di reperibilità telefonica, con numero da indicarsi nella carta dei servizi presentata, con indicazione degli orari di reperibilità
- partecipazione alle Equipe Multidisciplinari, a richiesta dell'Ente procedente, di norma di coordinamento e discussione dei progetti personalizzati attivati;
- produzione di idonea documentazione tramite report periodici sulle attività svolte, ovvero di idonea relazione, sugli utenti seguiti e le risorse umane e materiali impegnate;
- dotazione di idonei mezzi di trasporto per le attività che prevedono l'accompagnamento;
- adozione della carta dei servizi;

I soggetti accreditati potranno altresì produrre opuscoli informativi, descrittivi dell'attività assicurata che ricomprendano i recapiti telefonici per ogni eventuale comunicazione per i cittadini fruitori del servizio. Tali opuscoli dovranno essere consegnati all'Ufficio di Piano (che successivamente provvederà a consegnarli ai singoli comuni interessati dall'accreditamento), entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, al fine di consentire ai cittadini una più ponderata scelta del soggetto a cui richiedere l'attivazione del servizio.

Art. 12 – Ordinativo di servizio (voucher)

L'ordinativo di servizio o voucher è lo strumento attraverso il quale l'ente procedente, a seguito della necessità rilevate dalla valutazione svolta dal Servizio sociale professionale, anche tramite equipe multidimensionale, autorizza l'erogazione dell'intervento e si impegna con il cittadino autorizzato a sostenere l'onere finanziario correlato all'effettiva prestazione, in caso di effettiva fruizione dell'intervento stesso.

In termini economici, il "voucher" è il titolo valido per l'acquisto nell'ambito del catalogo delle prestazioni e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite "l'accreditamento", il cui elenco è reso disponibile ai cittadini presso i Servizio sociali Comunali. Le eventuali modifiche del Piano di intervento, verranno esplicitate tramite una variazione formale del "voucher".

A fronte di tale voucher, il beneficiario può scegliere tra gli Operatori accreditati quello a cui richiedere gli interventi previsti.

Il "voucher", in particolare, deve indicare:

- a. i dati anagrafici dell'utente e, se pertinente, le generalità dell'eventuale familiare di riferimento;
- b. l'impegno da parte dell'Ente Ordinante ad assumersi l'onere della copertura dei costi;
- c. la durata temporale degli interventi diretti con l'utente;
- d. l'ammontare massimo della spesa in relazione alla specificità del servizio;
- e. la decorrenza ed il termine dell'autorizzazione.

Il "voucher" viene redatto in quattro copie: una copia viene trattenuta dal Servizio Sociale professionale; una copia viene inviata all'Azienda Territoriale; una copia viene consegnata al beneficiario, una copia viene inviata all'Operatore accreditato scelto dal beneficiario.

Ogni cambiamento del Piano di intervento e quindi degli interventi autorizzati, produce variazioni al contenuto del "voucher" anche per quanto attiene la parte economica. Pertanto ogni volta che si modificano gli interventi autorizzati viene prodotto un nuovo "Voucher" integrativo/sostitutivo del precedente.

L'Ente procedente definisce in modo autonomo e secondo proprie specifiche valutazioni, in base agli stanziamenti economici approvati annualmente dai competenti organi, gli elementi quantitativi connessi all'erogazione del servizio.

L'effettivo svolgimento dei sostegni è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni strettamente personali dei cittadini e agli esiti delle valutazioni preliminari del servizio sociale d'ambito. Pertanto i volumi di attività stimati si devono intendere valori medi puramente presuntivi, inidonei a determinare obbligazioni in capo all'amministrazione procedente, che sarà libera di emettere ordinativi in funzione dell'effettivo fabbisogno, ovvero di non emetterne, senza previsione quindi di alcun quantitativo minimo.

Le obbligazioni sorgeranno solo ed esclusivamente in seguito all'emissione degli ordinativi di servizio.

Art. 13. Monitoraggio e controlli sulla qualità delle prestazioni

Al fine di monitorare l'andamento del servizio è prevista la produzione di relazioni intermedie e finali, da ritenersi comprese nell'importo di ogni singolo ordinativo, come da indicazioni che saranno contenute nell'ordinativo medesimo.

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente accreditamento, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione, è facoltà dell'Ente procedente di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dai soggetti accreditati alle prescrizioni contrattuali previste dal presente Capitolato. Resta inoltre facoltà dell'amministrazione procedente di richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l'utenza.

Art. 14. La carta dei servizi

In sede di presentazione dell'istanza di accreditamento, gli operatori economici dovranno presentare una Carta dei Servizi, sia come strumento di informazione per i cittadini beneficiari, al fine del loro orientamento nella scelta del soggetto cui rivolgersi per i loro bisogni assistenziali, sia come impegno a rispettare i diritti e gli standard qualitativi dichiarati.

La Carta dei Servizi dovrà illustrare almeno i seguenti aspetti minimi:

- Breve presentazione e organizzazione dell'operatore economico;
- Descrizione dei servizi erogati tra quelli per i quali l'operatore è accreditato e principali modalità di erogazione
- Contatti, sedi e referenti del servizio
- Procedure di tutela dei diritti degli utenti (suggerimenti, osservazioni, reclami)
- Costo dei servizi (limitatamente a quelli non quotati dal presente avviso e relativi a quelli applicati alla generalità dei fruitori dei servizi).

Nella Carta dei Servizi potranno essere incluse altre informazioni in ogni caso utili ad informare in maniera esaustiva i cittadini.

La Carta dei servizi dovrà anche essere pubblicata sul sito web ufficiale degli Operatori accreditati. Gli operatori economici dovranno tempestivamente modificare le informazioni ivi contenute, ove non più aggiornate o pertinenti, e trasmettere la nuova Carta dei servizi.

Capo 3 – IL PERSONALE

Art. 15 – Personale: norme generali

Per tutte le attività di gestione degli interventi oggetto del presente capitolato, l'operatore economico accreditato, si avvarrà di proprio personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

I Soggetti accreditati dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della presente procedura di accreditamento attraverso operatori dotati di titoli, preparazione professionale ed esperienza pregressa come richiesti per ciascuna prestazione nell'ambito del catalogo di cui al precedente art. 5. Per le professioni che la prevedono, dovrà essere ottemperata l'iscrizione all'albo presso l'ordine professionale di riferimento.

I soggetti accreditati sono altresì tenuti all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

I soggetti accreditati provvederanno direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per l'Ente procedente ad eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati; in particolare in caso di assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere garantita la sostituzione dell'operatore assente entro la prima ora di servizio dell'orario concordato per il giorno in cui si verifica l'assenza dell'operatore.

Nessun compenso è in ogni caso dovuto dall'Amministrazione procedente per le spese telefoniche sostenute dal personale (operatori e/o coordinatore), in relazione ai servizi prestati né ad altro titolo.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte di istituzioni terze ecc.); in tale caso il soggetto accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Art. 16. Obblighi del personale

Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, nonché rispettoso e attento alla cura dell'utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. I soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza sui fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti direttamente gli alunni.

Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevate l'Azienda Territoriale e le Amministrazioni Comunali dell'ambito distrettuale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente procedente potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati.

Art. 17. Coordinamento del personale

Il prestatore accreditato deve indicare un proprio rappresentante, professionalmente qualificato, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i servizi coinvolti anche mediante incontri periodici di coordinamento.

Art. 18. Sicurezza dei lavoratori

Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche

dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.

Il soggetto accreditato deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.

Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D.Lgs. 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto.

Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, il soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

Con la presentazione dell'Istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne l'Ente procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Art. 19. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

Il servizio sarà svolto in luoghi diversificati, taluni non nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione procedente. Prima dell'avvio dei servizi il fornitore e l'Ente procedente dovranno, in caso di ravvisate interferenze, procedere alla redazione del DUVRI. Si rimanda allo schema di patto di accreditamento per maggiori dettagli.

Resta immutato l'obbligo del soggetto accreditato di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi propri d'impresa.

Art. 20. Norme a tutela dei lavoratori

Per l'intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i "CCNL") e dagli accordi integrativi territoriali (gli "Accordi integrativi"), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio.

Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.

Il fornitore solleva l'Ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di Servizio.

Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 21. Interpretazione del patto di accreditamento e del capitolato tecnico

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra enti e fornitori, riportate negli allegati o in altra documentazione connessa al presente avviso, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

In tutti gli atti predisposti dall'Ente precedente i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art 22. Rinvio al patto di accreditamento

Per le questioni inerenti gli obblighi corrispettivi tra le parti non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di patto di accreditamento, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra ente precedente, enti ordinanti e fornitori, ed a porre ulteriori oneri a carico di questi ultimi.

Il Direttore
Dr. Claudia Pedercini

